

Pagina iniziale>Procedimenti giudiziari>Cause civili>Trattamento automatizzato

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Trattamento automatizzato**Irlanda del Nord****1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?**

Sì, è possibile avviare un procedimento civile via Internet utilizzando il sistema online per le controversie di modesta entità, lo *Small Claims Online (SCOL)*, disponibile all'indirizzo <https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services>

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il sistema SCOL può essere utilizzato per le domande relative a crediti monetari di valore inferiore a 3 000 GBP, spese di giudizio escluse, che non siano correlate a lesioni personali, incidenti stradali, diffamazione o calunnia, diritti di proprietà di terreni, lasciti o rendite e beni coniugali.

La persona o le persone (convenuto/i) citate in giudizio possono risiedere in tutto il territorio britannico, a condizione che venga fornito un codice postale riconosciuto per consentire l'identificazione dell'indirizzo corretto per la notificazione o comunicazione degli atti. Se il convenuto ha un indirizzo in Inghilterra, Scozia o Galles, l'attore deve confermare che il motivo per cui intenta l'azione non è una questione già presentata dinanzi a un altro organo giurisdizionale. Non è invece possibile utilizzare il sistema SCOL se l'indirizzo del convenuto è al di fuori del Regno Unito.

Per l'utilizzo del sistema SCOL che di quello PCOL, gli attori devono avere minimo 18 anni di età, non devono essere privi di capacità giuridica, non devono ricevere assistenza legale ai sensi del *Legal Aid Act 1988* (legge del 1988 sul patrocinio a spese dello Stato) e non devono essere parti vessatorie (ossia persone cui un giudice della *High Court* ha vietato di intraprendere azioni legali dinanzi qualsiasi *County Court* in Irlanda del Nord senza previa autorizzazione). Non possono essere proposte domande contro il governo o la Monarchia.

Le domande per controversie di modesta entità possono essere proposte presso un ufficio giudiziario oppure online utilizzando il sistema SCOL.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Il sistema SCOL può essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Per il sistema SCOL, l'attore dovrà completare una serie di schermate. Ciascuna schermata riguarda un'informazione specifica necessaria - ad esempio, il nome completo e l'indirizzo dell'attore, il nome e l'indirizzo del/i convenuto/i e l'importo oggetto della domanda assieme a informazioni relative alla domanda.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La sicurezza è estremamente importante. Poiché alcune informazioni fornite dall'attore possono essere di natura sensibile, la sicurezza è garantita dalla scelta di un User ID unico (identificativo univoco) e dall'uso di password. Il sito dispone inoltre di una protezione di sicurezza e codifica i dati che passano su Internet.

Gli attori devono registrarsi al sito web prima di poter proporre una controversia di modesta entità online. Durante la registrazione viene chiesto loro di scegliere uno User ID utente e una password. La password deve essere di minimo 7 caratteri e composta da lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

L'apposizione della firma elettronica non è necessaria. L'attore è tenuto a compilare una dichiarazione di veridicità.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non vi è alcuna distinzione tra le spese di giudizio per le azioni intentate via Internet e le procedure non elettroniche. Le spese di giudizio possono essere pagate via carta di credito o di debito oppure mediante un conto prepagato. Le persone aventi diritto a chiedere l'esenzione o la remissione delle spese non possono utilizzare il sistema SCOL.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

L'attore può presentare una richiesta di ritiro della domanda giudiziale, che può essere trasmessa online oppure mediante l'ufficio giudiziario e in seguito alla quale lo stato della causa sarà classificato come "dealt with" (trattato).

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Per le domande emesse tramite il sistema SCOL, il convenuto può rispondere elettronicamente utilizzando i dati forniti sul modulo introduttivo della domanda oppure, in alternativa, rispondere all'ufficio dell'organo giurisdizionale competente. Rispondere via Internet non è obbligatorio.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Il convenuto può rispondere online a una domanda giudiziale presentata via SCOL in tre modi. Può compilare i seguenti moduli.

Acceptance of Liability (accettazione delle responsabilità) - laddove riconosca il credito e voglia liquidarlo.

Il convenuto deve compilare e presentare l'atto qualora riconosca di essere debitore e accetti di pagare l'importo dovuto. Deve specificare se ha bisogno di tempo supplementare per pagare, dichiarando che può corrispondere una determinata somma ogni settimana/mese oppure l'intero importo entro una certa data.

Notice of Dispute (nota di contestazione) - laddove il convenuto desideri contestare la domanda di recupero del credito presentata nei suoi confronti.

Qualora non sia d'accordo con la domanda, il convenuto deve compilare e presentare una nota di contestazione, indicando le ragioni per cui ritiene necessario contestare la domanda. Una volta che l'atto è stato verificato, il caso viene trasferito alla cancelleria dell'organo giurisdizionale indicato sulla domanda originale (di solito la cancelleria locale) per l'iscrizione a ruolo (ossia la programmazione) e l'udienza. Il convenuto è tenuto a depositare le copie di tutti gli atti a sostegno della propria causa presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.

Notice of Dispute and Counterclaim (nota di contestazione e domanda riconvenzionale) - laddove il convenuto desideri contestare la domanda presentata nei suoi confronti e proporre una domanda riconvenzionale contro l'attore. Per tale atto sarà addebitata una quota, calcolata in base all'importo che il convenuto intende rivendicare. Il convenuto dovrà pagare il corrispettivo online con una carta di credito o di debito. Se non dispone di una carta di credito o di debito,

dovrà presentare l'atto al *Civil Processing Centre* (centro per la gestione delle cause civili) ed effettuare il pagamento in contanti, a mezzo di vaglia postale o con un assegno. Gli assegni devono essere versati al *Northern Ireland Courts and Tribunals Service* (Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord). Una volta che l'atto è stato verificato presso il *Civil Processing Centre*, il caso viene trasferito alla cancelleria dell'organo giurisdizionale indicato sulla domanda originale (di solito la cancelleria locale) per l'iscrizione a ruolo e l'udienza. Il convenuto è tenuto a depositare le copie di tutti gli atti a sostegno della propria causa presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente almeno 10 giorni prima della data dell'udienza. Qualora il convenuto presenti le proprie difese, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale della sua zona di residenza. Qualora presenti una domanda riconvenzionale, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale opportuno. In entrambe le circostanze la causa procederà come se fosse stata trattata in formato cartaceo.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Una volta trascorso il termine per la produzione dell'atto e il convenuto non abbia presentato la propria opposizione, l'attore può chiedere l'emissione di un decreto contumaciale liquidato o non liquidato. La domanda di emissione di un decreto contumaciale può essere compilata e trasmessa online.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Non esistono strumenti online generali che consentano di inviare atti a un organo giurisdizionale per via elettronica. Tuttavia, in talune circostanze, il giudice può, a sua discrezione, precisare che accetterà determinati atti anche elettronicamente. Gli atti vengono accettati se trasmessi tra account accreditati nel *Criminal Justice Secure eMail - CJSM* (posta elettronica sicura per la giustizia penale), ovvero da un indirizzo e-mail CJSM a un altro. I parametri per lo scambio degli atti concordati nei procedimenti di cui al *Children (Northern Ireland) Order 1995* (legge del 1995 sui minori (Irlanda del Nord)) sono specificati in un protocollo per lo scambio elettronico di informazioni tra il *Northern Ireland Courts & Tribunals Service* e altre organizzazioni.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

No.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

No.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No.

Link collegati

Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord <https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals>

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.